

IL PRESIDENTE

Bari, 27 novembre 1972

prot.n. 354/72

On. Prof. Beniamino Finocchiaro
Presidente del Consiglio
Regione Puglia
S E D E

Illustre Presidente,

Le invio l'allegata proposta di legge, relativa all'Istituzione dell'Ufficio Regionale del Contenzioso in ogni capoluogo di provincia, per gli adempimenti di rito.

Distinti ossequi ,

(Luigi Tarricone)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
27 NOV. 1972		
Cal.	Classe.....	Fasc.....
Prot. N.	3589	

90 004

»

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE "ISTITUZIONE IN OGNI
PROVINCIA DELL'UFFICIO REGIONALE DEL CONTENZIOSO"

On.li Colleghi.

Le ragioni che giustificano la indilazionabile necessità della proposta di legge che sottopongo alle SS.VV.II. sono varie e molteplici.

Esse possono essere così compendiate:

- 1) necessità di dare pratica attuazione a normativa regionale e statale già esistente (legge 13.1.72 n.1; decreti del Presidente della Giunta Regionale sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio; art.2 del D.P.R. 15.1.72 n.9);
- 2) necessità di acquisire all'Eranio regionale entrate derivanti dalla concreta attuazione della normativa citata;
- 3) necessità di vivificare l'attività dell'Ente mediante la concreta esistenza di organi indispensabili;
- 4) necessità di operare con speditezza onde evitare che per la inattività dell'Ente altri organi estranei alla Regione ad essa si sostituiscono;
- 5) necessità di decentramento per realizzare le finalità dell'Istituto regionale.

Le ragioni anzidette, unitamente alla molteplicità delle incombenze giustificano la presente norma anche sotto l'aspetto funzionale per la attinenza delle connesse materie.

La realtà di un ufficio in provincia che curi e disponga in ordine a tutte le controversie amministrative, completa la prospettiva di una attività intelligentemente decentrata, a vantaggio delle categorie interessate, nel quadro di una più civile e democratica convivenza.

La modifica normativa rispetto alla legge regionale n.1 del 13.1.72 prevista dall'art.2, si è resa necessaria per consentire la responsabilizzazione dei titolari degli uffici mediante il conferimento di delega di firma e per evitare l'assurdo concentramento di provvedimenti semplicemente amministrativi sul tavolo del Presidente.

E' evidente infatti che il perdurare della normativa di cui alla legge regionale n.1 del 13.1.72 avrebbe distratto l'ufficio del Presidente della Giunta Regionale da compiti più importanti per oberarlo con adempimenti di amministrazione attiva.

La legge, comunque, ha previsto la possibilità del ricorso al Presidente della Giunta Regionale, limitandolo, però, ai soli casi di evidente rilevanza economica.

Carfagnone

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

" ISTITUZIONE IN PROVINCIA DELL'UFFICIO REGIONALE DEL CONTENZIOSO "

Art. 1

E' istituito presso ogni Capoluogo di provincia l'Ufficio regionale del CONTENZIOSO.

Ad esso sono demandate le seguenti competenze:

1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della legge regionale n. I del 13. I. 72;

2) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della normativa regionale sull'orario dei ~~negozii~~ e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;

3) istruttoria delle controversie fra provincie, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di ospedalità, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro e norma del R.D.P. 19. 11. 1889 n. 6535. -

Art. 2

I provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo assumono la forma di:

1) avviso premonitorio, con il quale il trasgressore viene invitato a definire il conteso mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) e della pena pecuniaria massima ridotta ad un sesto;

2) ordinanza, con la quale l'Ufficio, decorso inutilmente il termine di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari.

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto risulti superiore a lire 100.000. Il Presidente della Giunta Regionale decide con proprio decreto.

Avverso l'ordinanza inoppugnabile o non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla notifica del provvedimento amministrativo.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge regionale 13. I. 72 n. I e, in quanto applicabili, quelle contenute nella legge dello Stato 7. I. 29 n. 4. -

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti dell' art. lo 2 del D.P.R. 15-1-972 n. 9, la commissione prevista dall' art. lo 80 della legge 17-7-1890 n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni, ha sede presso l' Ufficio provinciale del Contenzioso.

Di essa fa parte il dirigente l' ufficio, con funzioni di presidente, il medico provinciale ed il direttore dell' ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell' Ufficio del Contenzioso di carriera non inferiore a quella di concetto.

La costituzione della commissione avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. Col medesimo decreto sono nominati i membri supplenti ed il vice segretario della commissione, da scegliersi, quest' ultimo, fra il personale in servizio presso l' Ufficio del Contenzioso, di carriera non inferiore a quella esecutiva.

La commissione, dopo l' esame delle controversie di cui al n. 3) del precedente art. lo 1, formula, per ciascuna di esse, un parere, in conformità del quale il Presidente della Giunta regionale deve decidere con proprio decreto.

Ove l' avviso dei due Organi dovesse divergere, compete al Presidente della Giunta regionale la determinazione finale, dopo aver sentito il parere vincolante della Giunta regionale.

Il provvedimento é definitivo. Contro di esso é ammesso ricorso solo per motivi di legittimità.

Art. 4

Salvi rimanendò i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale n. 1 del 13-1-972, le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui al precedente art. lo 2 possono essere corrisposte mediante accredito sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale. In tal caso, la Tesoreria regionale deve dare tempestiva e distinta comunicazione all' Ufficio del Contenzioso, dell' avvenuto introito di ciascuna delle somme anzidette.

Art. 5

La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplinerà la organizzazione iniziale dell' Ufficio e procederà alla scelta del personale occorrente, la cui nomina avverrà con decreto del Presidente della Giunta medesima.

L' Ufficio dovrà improrogabilmente iniziare il funzionamento non oltre il trentesimo giorno successivo all' entrata in vigore della presente legge.

Entro e non oltre un anno dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale dovrà regolamentare l' organizzazione definitiva dell' Ufficio.

Imp. amem